

(N. 1189)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1985

Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1962, n. 1431

ONOREVOLI SENATORI. — A distanza di oltre 22 anni dal terremoto del 1962, che interessò ben 69 Comuni dell'Irpinio e del Sannio, si è dovuto constatare che la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate, oggetto delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive, non sono state del tutto attuate, e ciò nonostante che il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge 18 aprile 1984, n. 80, abbia consentito ai proprietari danneggiati dal terremoto del 1962 (e, successivamente, anche dal terremoto del 1980 e del 1981), di accedere ai benefici della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il problema assume particolare rilievo con riferimento al risanamento dei vecchi centri storici, interessati da declaratoria di inagibilità fin dal 1962 (il che non consente l'accesso ai benefici della rammentata legge numero 80 del 1984).

È il caso di quei rioni, laddove i piani di ricostruzione approvati ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1431 del 1962 hanno previsto la ricostruzione ed il risanamento me-

dante i cosiddetti comparti edificatori e laddove si è proceduto, ben prima degli eventi sismici del 1980, a dar corso alle demolizioni preordinate alla realizzazione delle ipotesi progettuali dei comparti edificatori.

I cittadini interessati dalle predette ipotesi progettuali, spesso superate dalle disposizioni tecniche antisismiche succedute a quelle della legge n. 1684 del 1962, non hanno potuto — per le difficoltà determinate vuoi dal notevole patrimonio edilizio compreso nel comparto, vuoi dal regolamento delle opposte esigenze, vuoi dall'assenza di qualsiasi disciplina prima dell'emanazione della legge della regione Campania n. 59 del 1981, che ha regolamentato l'attuazione dei comparti edificatori grosso modo sullo schema fissato dalla legge n. 457 del 1978 per i piani di recupero, e vuoi per l'inerzia dei Comuni a seguito di tale disciplina — predisporre i progetti esecutivi per accedere agli ultimi finanziamenti disposti con le leggi 26 maggio 1975, n. 183, e 3 aprile 1980, n. 116, ormai in fase di esaurimento in quanto destinati a

coloro che hanno potuto presentare il progetto esecutivo.

Essi, pertanto, si trovano nella condizione di non poter godere alcun beneficio sia con riferimento al sisma del 1962 e sia con riguardo a quello del 1980.

In tale condizione sono venuti a trovarsi numerosi cittadini del popoloso rione Valle di Ariano Irpino, allo stato quasi interamente demolito, nell'ambito del quale, con i finanziamenti della legge n. 1431 del 1962 e successive e con l'assegnazione straordinaria di lire 1.800.000.000, sono state realizzate soltanto un'isola e parte di altra isola sulle dieci progettate per complessive 225 unità immobiliari.

A questa gente, che da oltre 22 anni, anche per l'incuria dei pubblici poteri, aspetta di vedere ricostruita la propria unità immobi-

liare distrutta, occorre quanto meno offrire la speranza della soluzione del problema ricostruttivo. E tale speranza può divenire certezza qualora siano assicurati idonei finanziamenti e siano affidati al Comune e, in ipotesi di inerzia, alla Regione quei poteri sostitutori che consentano di porre mano alla ricostruzione ed al risanamento senz'altro indugio.

A tal fine, si suggerisce il rifinanziamento straordinario della legge n. 1431 del 1962, finalizzato alla attuazione delle previsioni progettuali del piano di ricostruzione di Ariano Irpino con riferimento al comparto edificatorio denominato Valle, i cui condomini si sono da tempo costituiti in consorzio, con l'assegnazione di lire 20.000.000.000, ivi comprese le opere infrastrutturali di competenza del Comune.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per interventi riguardanti il completamento dell'opera di ricostruzione e di risanamento del rione Valle del comune di Ariano Irpino è autorizzata la complessiva spesa di lire 20 miliardi.

Art. 2.

I fondi di cui all'articolo 1 saranno assegnati alla regione Campania, che stabilirà con propria legge le modalità di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonché i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola deroga dall'osservanza della distanza prevista dal punto C. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 giugno 1984.

La legge regionale dovrà inoltre prevedere poteri sostitutori del Comune, facendo ricorso non all'espropriazione ma al solo istituto dell'occupazione temporanea e di urgenza, nel caso di inerzia del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto, e della Regione stessa, nel caso di inerzia del Comune.

L'approvazione degli strumenti urbanistici e dei progetti relativi costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.